

Sent. N. 290/2024

REPVBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del cons.

Anna Bombino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

Sul ricorso iscritto al n. 79140 /PM del registro di

Segreteria promosso dal sig. XX C.f.

omissis), residente in omissis (omissis)

rappresentato e difeso dall'avv. Luciacristina

Arquilla, ed elettivamente domiciliato presso il suo

studio, sito in Roma, via Vincenzo Cesati, 148,

contro il Ministero della Difesa Direzione Generale

della Previdenza Militare e della Leva, con sede

legale in Viale dell'Esercito, 186 ROMA -

rappresentato e difeso dal Direttore Generale p.t. o

suo delegato, elettivamente domiciliato presso la

sede di via XX Settembre n. 80;

per l'accertamento della causa di servizio e

concessione di equo indennizzo

Uditi, alla udienza del 5 giugno 2023, con

l'assistenza del segretario dott. Federica Sperapani,

il cons. Relatore Anna Bombino, l'avv. Luciacristina

Arquilla per il ricorrente e la dott. Mignemi Chiara

e Guttuso per l'Amministrazione resistente.

Esaminato il ricorso e tutti i documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente appartenente al Corpo dell'Aereonautica militare in forza e in servizio al 31 Stormo –

Aereoporto Ciampino esponeva di avere presentato domanda prot n. ARM030 0033612 il 14.07.2017 per il riconoscimento della causa di servizio ai fini della concessione dell'equo indennizzo per l'infermità “discopatie cervico lombari ad impegno funzionale di grado moderato severo”, evidenziando nello specifico le attività e i servizi svolti presso il Gr.AES e al C.I.I., dal 1986 al 2002, tra cui quella di analista Comint sia in laboratorio che in aereomobile, quale componente dell'equipaggio di volo. Esponeva di essere stato addetto al montaggio e smontaggio di apparati pesanti sia in laboratorio che a bordo dei veivoli; nella attività di volo era sottoposto a forti vibrazioni, assumendo posizioni scomode ed innaturali per diverse ore.

In data 21.02.2018, con verbale mod. B n. A51719773 la C.M.O. di ROMA giudicava il XX affetto dalla seguente infermità: - “discopatie cervico lombari ad impegno funzionale di grado moderato severo” ritenendola ascrivibile alla Categoria 8^.

Il Comitato di verifica con parere n. 249942018, reso nell'adunanza n. 1431 del 09.10.2018, negava la correlazione delle patologie sofferte con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Con decreto n.1013 del 25.10.2018 il Ministero della Difesa escludeva la dipendenza causale tra le patologie e il servizio svolto nell'Aeronautica e respingeva la domanda di equo indennizzo.

In diritto, il ricorrente riteneva ammissibile la domanda proposta avverso il provvedimento che ha negato la dipendenza da causa di servizio della infermità di cui è portatore, sulla base della sentenza della Cassazione SS.UU. 4325/2014.

Riteneva il parere medico-legale superficiale, erroneo ed incongruente evidenziando che l'insorgenza delle discopatie cervico lombari ad impegno funzionale di grado moderato severo dipende anche da eventi traumatici e comunque i provvedimenti adottati appaiono incongruamente motivati.

In conclusione, il ricorrente chiedeva l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte, ai fini dell'equo indennizzo, con vittoria delle spese competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Chiedeva ammettersi CTU nonchè prova testimoniale.

Con memoria depositata l'8.1.2024 il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio eccependo e deducendo quanto segue:

-il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in favore del giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel giudice amministrativo, ai sensi

degli artt. 2 e 3 del D.lgs. n.165/2001 e dell'art. 133, comma 1, lett. i) del d.lgs. 104/2010, atteso che il ricorrente ha chiesto l'accertamento della dipendenza della infermità contratta in servizio ai soli fini dell'equo indennizzo, materia sottratta alla giurisdizione di questa Corte dei Conti.

- la legittimazione passiva del Comitato di verifica per le cause di servizio e l'intervento in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze atteso il carattere vincolante del parere reso dall'organo tecnico, sebbene di carattere endoprocedimentale, con conseguente integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze; nel merito, l'infondatezza del ricorso, confermando la legittimità della decisione amministrativa basata sul parere espresso dagli organi tecnici non incisa da censure generiche e prive di pregio. Si è opposto all'ammissione di nuova CTU in presenza di parere medico-legale già espresso dagli organi pubblici. Con vittoria delle spese processuali quantificate globalmente nella misura di €. 1.500,00 (millecinquecento/00).

Con memoria acquisita al Giudico alla data di udienza fissata per il giorno 7.2.2024, il ricorrente rappresentava di essere stato posto in quiescenza nelle more del giudizio, e chiedeva il riconoscimento della causa di servizio anche a fini pensionistici, richiamando la sentenza delle SS.UU della Cassazione

n. 4325/14.

A sostegno della domanda poneva la recente pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.

12/2023/QM/PRES, applicabile al caso di specie, che

affermato il seguente principio: “È ammissibile, ai

sensi dell’art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso

in materia pensionistica con cui l’interessato, a

fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza

da causa di servizio della infermità da cui è affetto,

oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede

giudiziale, il positivo accertamento di tale

dipendenza in funzione del futuro trattamento

pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato

nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito

– e non abbia, tuttavia, presentato domanda

amministrativa di pensione privilegiata”.

Ha negato la legittimazione passiva del Comitato di

verifica del Ministero dell’Economia opponendosi alla

richiesta di integrazione del contraddittorio.

Ha insistito nelle emergenze istruttorie già

formulate in ricorso.

Alla udienza del 7.2.2024, su richiesta delle parti,

il giudizio veniva rinviato alla udienza del 22

maggio 2024.

Con memoria integrativa depositata in data 8.5.2024,

il Ministero della Difesa chiedeva in via

preliminare, di dichiarare :

- l’inammissibilità del ricorso per mancanza della

previa domanda amministrativa ex art. 153 lett. B) c.g.c. di pensione privilegiata argomentando che il ricorrente, posto in congedo nelle more del giudizio, avrebbe dovuto presentare una domanda amministrativa di pensione privilegiata all'ex Amministrazione datoriale competente a verificare i presupposti di legge, escludendo l'applicazione dell'invocata pronuncia delle SS.RR. n. 12/2023, avendo chiesto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo e non già del beneficio pensionistico.

-in via subordinata, il rigetto del ricorso per violazione del divieto di mutatio libelli avendo il ricorrente ampliato e modificato in modo sostanziale la domanda originaria introducendo nel giudizio un petitum e una causa petendi basata su situazioni giuridiche non prospettate in precedenza e in particolare su un fatto costitutivo differente (Cass. SS.UU. n.22404/2018), introducendo le due domande due differenti procedimenti autonomi, la prima l'equo indennizzo e la seconda la pensione di privilegio, appartenenti a plessi giurisdizionali distinti, sebbene accomunati dall'accertamento del collegamento causale tra le infermità diagnosticate al XX e l'attività di servizio svolta presso l'Aeronautica.

- l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, competente alla disamina della nuova

domanda di pensione privilegiata e alla liquidazione della stessa, con conseguente estromissione del Ministero dal giudizio, privo di legittimazione passiva subentrando l'INPS nella gestione dei trattamenti pensionsitici del personale in quiescenza della Difesa.

Nel merito ribadiva l'infondatezza del ricorso.

Alla udienza del 22.5.2024, rilevata la mancata iscrizione a ruolo di udienza del giudizio, la causa veniva rinviata alla udienza del 5 giugno 2024.

Alla udienza odierna, le parti si sono riportate agli scritti difensivi in atti e chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La causa è passata in decisione con lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio e consegnato al segretario di udienza.

Considerato in

DIRITTO

L'oggetto del giudizio concerne il diritto del ricorrente, quale ex appartenente all'Aeronautica militare, in congedo, nelle more del giudizio, al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia "discopatie cervico lombari ad impegno funzionale di grado moderato severo", ai fini dell'ottenimento dell'equo indennizzo, e della pensione privilegiata.

1. In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero

della Difesa con la memoria del .

IL ricorrente ha impugnato il Decreto n.1013 del 25.10.2028, con il quale è stata respinta la domanda del 14.7.2017 presentata all'Amministrazione della Difesa per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della concessione dell'equo indennizzo della infermità di cui è portatore sulla base dei pareri espressi dalla CMO nel verbale A51719773 del 21.2.2018 e dal Comitato di Verifica per le cause di Servizio nel verbale 1431 del 21.9.10.2018, avendo escluso i presupposti di legge. I provvedimenti impugnati dal sig. XX e dei quali viene chiesta la caducazione, riguardano esclusivamente il diniego della concessione dell'equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio, senza alcun riferimento al trattamento pensionistico (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 274/2023).

2.Come è noto, l'equo indennizzo costituisce provvidenza estranea al diritto a pensione e al trattamento previdenziale, questi ultimi di competenza di questa Corte, bensì attiene al rapporto di impiego e come tale è rimessa alla cognizione del Giudice del rapporto di lavoro, vale a dire nella fattispecie, del Giudice amministrativo (cfr. Cass. S.U., ord. 22/8/2019 n. 21605; sent. n. 111/2020, n. 6997/2010 e n. 19342/2008; Corte dei conti, Sez. I App., sent. n. 18/2021; recentemente Sez. giur.

Toscana, n. 357/2023).

L'eccezione è fondata e va declinata la giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel Giudice amministrativo ai sensi degli artt. 2 e 3 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 133, comma 1, lett. i d.lgs. 104/2010 (Cassazione civile, Sez. U., sent. n. 6997 del 24 marzo 2010; (Sez. Sicilia n. 892/2016; Consiglio di Stato n. 142/2020), secondo le regole che attengono a tale plesso giurisdizionale.

3. Sempre sul piano pregiudiziale va affermata la giurisdizione di questa Corte sulla domanda giudiziale integrativa del ricorrente in quanto il petitum sostanziale è diretto ad ottenere per le infermità lamentate l'accertamento della dipendenza da causa di servizio al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato.

Sul punto la costante giurisprudenza della Corte di cassazione ha ritenuto:” deve affermarsi il principio che è devoluta alla Corte dei Conti non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente previdenziale al pagamento del trattamento pensionistico , ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto della spettanza del trattamento pensionistico privilegiato atteso il carattere

esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia “ (Cass. SS.UU. ord. 5467/2009;4325/2014 e n. 1306/2017).

4.Sul piano preliminare va scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza della domanda di pensione privilegiata avanzata dalla Difesa con la memoria integrativa permanendo in capo al giudice contabile la competenza di verificare, ai fini dell’ammissibilità della domanda, l’esistenza di un interesse sostanziale ad ottenere il trattamento pensionistico e il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal regime processuale del giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei Conti.

4.1.Invero, con la domanda integrativa depositata in giudizio in data 7.2.2024, parte ricorrente ha ampliato il petitum originario chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della infermità di cui è portatore anche ai fini dell’ottenimento del diritto al trattamento privilegiato.

4.2.In disparte le argomentazioni sostenute dalla resistente circa l’ammissibilità dell’esercizio del potere emendativo della domanda giudiziale proposta dalla parte, i limiti e gli effetti individuati dalla giurisprudenza di legittimità, qui condivise, va accolta l’eccezione preliminare sollevata dalla resistente per le considerazioni di seguito svolte.

4.3. L'odierno ricorrente, in servizio, ha originariamente presentato domanda di accertamento della dipendenza causale delle infermità sofferte dal servizio prestato in Aeronautica ai fini dell'equo indennizzo, chiedendo l'annullamento del Decreto 1106 che aveva rigettato la domanda presentata in via amministrativa per mancanza dei requisiti di legge. Con la domanda integrativa giudiziale del 7.2.2024 l'interessato ha chiesto l'estensione della domanda originaria del 21.9.2021 alla concessione della pensione privilegiata, pur essendo nelle more, collocato a riposo.

Nella fattispecie risulta non contestato che il ricorrente non ha presentato domanda di pensione privilegiata per le infermità di cui è causa come prospettato dalla Amministrazione resistente e non contestato da parte del ricorrente.

4.4. Ciò posto in fatto, va richiamata la disciplina della concessione della pensione privilegiata di cui agli art. 167 e 168 del DPR 1092 del 1973.

L'art. 167 prevede al primo comma: "Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità e lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio" mentre al comma 2 stabilisce che "In ogni altro caso il trattamento privilegiato è liquidato a domanda".

L'art. 168 prevede che "la domanda di trattamento

privilegiato diretto è presentata all'ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l'ultimo servizio" e al comma 2 si stabilisce che "Nella domanda devono essere indicate le lesioni o le infermità per le quali il trattamento è richiesto e devono essere specificati i fatti di servizio che le determinarono".

Non v'è dubbio che l'interessato avrebbe dovuto presentare la domanda amministrativa di pensione privilegiata all'Amministrazione datoriale tenuta a pronunciarsi sull'esistenza dei presupposti previsti dalla legge per la concessione del trattamento privilegiato. La domanda integrativa è sotto questo profilo inammissibile per violazione dell'art. 167 c. 2 del DPR 1092/1973 e dell'art. 153 c. 3 lett. B) del c.g.c. per i quali sono inammissibili i ricorsi quando "si propongono domande sulle quali non si sia provveduto in via amministrativa", precludendo il riconoscimento, in sede giudiziale, della causa di servizio per le infermità lamentate ai fini della pensione privilegiata.

4.5. Alla luce di quanto affermato, questo Giudice ritiene quindi inconferente il richiamo del ricorrente all'orientamento espresso dalle SS.RR. di questa Corte nella pronuncia n.12/2023 secondo cui: "È ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui

l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata”.

Va precisato che la questione di massima richiamata riguarda l'ammissibilità della domanda giudiziale di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio proposta da un militare ancora in servizio attivo in funzione della futura attribuzione della pensione privilegiata, a fronte del diniego amministrativo sulla domanda di causa di servizio, evitando che il trascorrere del tempo renda impossibile all'interessato la prova dei fatti di servizio. Tale necessità per l'interessato di preservare la futura possibilità di provare i fatti di causa in funzione della pensione privilegiata, mai richiesta, non sussiste nel caso di un militare che come il ricorrente risulti già in quiescenza al momento in cui ha ampliato il thema decidendum del giudizio relativo all'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate senza presentare la previa domanda amministrativa di pensione privilegiata.

La presente fattispecie appare quindi del tutto diversa da quella decisa dalle SS.RR. nella pronuncia 12/2023/QM/PRES, nella quale può applicarsi l'orientamento della cassazione secondo cui "non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscono elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo (...) nella sua interezza (Cass. SS.UU. b.27187/2006)".

4.6.A ciò vanno aggiunte ulteriori considerazioni.

Nel caso di specie, l'ampliamento del petitum giudiziale non è sorretto da un interesse ad agire concreto ed attuale del ricorrente ad ottenere la pensione privilegiata considerato che la domanda amministrativa di accertamento della causa di servizio per le infermità sofferte (presentata in costanza di servizio), che ha originato il diniego amministrativo oggetto di causa, è stata presentata dal ricorrente al fine della corresponsione dell'equo indennizzo.

Il mutamento della situazione di fatto, determinato dal collocamento in quiescenza del ricorrente in pendenza del giudizio (di cui mancano elementi relativi alla natura giuridica del nuovo status), esclude l'applicazione della pronuncia delle SS.RR. 12/23 non sussistendo quelle condizioni in essa ritenute valide per consentire il riconoscimento

della dipendenza da causa di servizio delle infermità
ai fini del futuro beneficio pensionistico.

4.7. Anzi, tale mutamento dello stato giuridico del
ricorrente, comporterebbe l'ampliamento del
contraddittorio anche all'INPS, ovvero
l'estromissione dal giudizio per carenza di
legittimazione passiva del Ministero, come
sostenuto dal medesimo, in conseguenza del
trasferimento delle liquidazioni del personale delle
Forze armate (art. 2 c. 1 e 3 L. 335/95 e Circ. INPDAP
del 20 settembre 2009, relativa all'Aeronautica
militare), salvo quelli transitati in ausiliaria,
come confermato dai rappresentanti della Difesa, in
sede di discussione orale, ponendo l'odierno giudizio
su basi diverse da quelle sulle quali è stato
introdotto.

4.8. Conclusivamente, alla luce delle considerazioni
svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile ai
sensi dell'art. 153 c. 1 lett. B) c.g.c. e dell'art.
167 c.2 del DPR 1092/1973.

5. Considerato che il giudizio è stato definito in
base ad una questione preliminare, ai sensi dell'art.
31, c. 3 del c.g.c., le spese di lite vanno
integralmente compensate.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia
per il principio di gratuità delle cause
previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio- in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando così provvede;

-Dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda
di equo indennizzo;

-Dichiara il ricorso inammissibile per violazione
dell'art. 153 comma 1 lett. B) del c.g.c.

-Compensa le spese

- Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti
conseguenti.

Fissa gg. 60 per il deposito della sentenza

Così deciso in Roma, il 5.6.2024

Il Giudice

Anna Bombino

F.to Digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.06.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA